



FAQ – SOCI DI SOCIETA' DI INGEGNERIA, SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI

Domanda


Sono socio di uno studio associato, che ha già stipulato da tempo una polizza RC professionale in favore dei soci e collaboratori dello studio. L'attività svolta all'interno dello studio è, in pratica, la mia attività professionale prevalente: è necessario che io stipuli in ogni caso una polizza RC a mio nome?

Risposta

Da quanto è possibile desumere in base alla richiesta, la polizza assicurativa stipulata dallo studio del quale è socio copre solamente i rischi derivanti dall'attività professionale svolta per conto dello studio medesimo.

Pertanto, se tale attività presenta carattere *esclusivo* (vale a dire che i soci non sono autorizzati a svolgere attività professionale al di fuori e in concorrenza con quella effettuata per lo studio) non vi è alcuna necessità di stipulare un'ulteriore polizza.

Qualora, al contrario, lei svolgesse anche in forma personale e non associata la professione di ingegnere, ancorché occasionalmente o per incarichi di modesto valore, resterebbe comunque obbligato a stipulare una polizza professionale a carattere - per così dire - "residuale".



Domanda

I sottoscritti ingegneri svolgono entrambi attività di liberi professionisti, inoltre risultano entrambi soci ed amministratori di una società a nome collettivo, iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese, costituita secondo atto notarile, avente come oggetto anche lo svolgimento di attività professionali per cui è prevista l’iscrizione all’Ordine degli ingegneri e regolarmente iscritta alla sezione società di professionisti di Incarcassa.

I sottoscritti, in qualità di liberi professionisti, stanno inoltre, procedendo alla stipula delle rispettive polizze professionali, in adempimento al Decreto legge 138/2011, mentre, in qualità di soci e amministratori della loro società tra professionisti, non riescono ad ottenere esaurienti delucidazioni in merito all’obbligo di procedere alla stipula di una idonea assicurazione anche per la suddetta società.


In virtù di quanto sopra specificato, inoltre, poiché dalle lettura del DL 138, nonché dalla circolare del CNI n. 250/XVIII “Informativa sull’obbligo di stipula di polizza professionale” non si evince né l’obbligo per la società di una polizza professionale, né le modalità con cui deve essere sottoscritta (tenendo conto del fatto che le prestazioni ingegneristiche sono svolte essenzialmente dai soci come liberi professionisti) si chiede di specificare se gli obblighi in essi individuati di fatto si riferiscono effettivamente anche alla società e in caso affermativo di indicare le modalità con cui procedere agli adempimenti in esso contenuti.

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l’obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), *“per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”*. Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d’opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato).

Ciò premesso, qualora due o più ingegneri intendano esercitare la professione in forma societaria, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge, il problema dell’eventuale estensione dell’obbligo assicurativo nei confronti della società si pone in termini diversi, a seconda delle circostanze.

Nell’ipotesi più semplice - che sembra essere quella prospettata - laddove la forma societaria prescelta sia una snc (al pari delle altre forme di *società di persone* disciplinate dal codice civile), sarà sufficiente che tutti i soci formalmente chiamati all’assunzione di incarichi professionali nei confronti della committenza (anche per il tramite della società) siano assicurati, affinché l’obbligo in parola risulti correttamente assolto. Non avrebbe alcuna utilità, infatti (nemmeno a fini di garanzia per la clientela), la stipulazione di un “supplemento” di polizza a carico della società, tenuto conto che quest’ultima non gode neanche di un’autonomia patrimoniale perfetta (così che il cliente danneggiato sarebbe comunque tenuto ad aggredire il patrimonio dei soci a fini risarcitori). E’ possibile, peraltro, che la società stipuli una polizza finalizzata a tenere indenni i soci firmatari degli incarichi rispetto ai danni eventualmente cagionati a terzi da collaboratori o soci non firmatari. Tale regime di responsabilità risulterebbe efficace, comunque, solo nell’ambito dei rapporti interni alla società, rilevando all’esterno solo la formale assunzione di responsabilità da parte del soggetto incaricato della prestazione.



Più complesso appare il caso dell'istituzione di una società di professionisti sotto forma di società di capitali. Questa, per il fatto di godere di un'autonomia patrimoniale, potrebbe essere utilizzata come "schermo" protettivo allo scopo di eludere eventuali azioni di risarcimento rivolte nei confronti dei soci firmatari degli incarichi assunti per il tramite della società. In tal caso, sarebbe opportuno che tutti o almeno alcuni dei soci risultassero solidalmente obbligati nei confronti della clientela per gli incarichi professionali assunti dalla società.

Domanda

In merito a quanto in oggetto e considerato quanto riportato nella circolare esplicativa n. 250 del 2013 del CNI, si richiede se uno "studio tecnico associato" (figura giuridica prevista dall'ordinamento) composto da tre ingegneri possa stipulare un'unica assicurazione o i singoli costituenti debbano sottoscrivere tre polizze separate pur fatturando con un'unica partita IVA associata allo studio.

Risposta

L'obbligo di assicurazione previsto dal D.P.R. n. 137/2012 è finalizzato a garantire l'utenza nei casi di pregiudizio derivante da responsabilità professionale. Questa, com'è noto, ha carattere personale, nel senso che risulta giuridicamente imputabile all'ingegnere autore formale della prestazione professionale.

Nell'ipotesi descritta, l'assicurazione stipulata dai soci di uno "studio tecnico associato" è idonea a sostituire integralmente le polizze professionali stipulate a titolo personale dai soci medesimi, laddove ricorrono contestualmente le seguenti condizioni:

- che i soci prestino la loro attività professionale in via *integrale* ed *esclusiva* per conto dello studio (e non anche in proprio, seppure occasionalmente o per incarichi di modesto valore);
- che la polizza stipulata dallo studio copra l'attività professionale prestata da *tutti* i soci, vale a dire di chiunque di loro sia di volta in volta chiamato ad assumere l'incarico per conto dello studio e firmare gli elaborati progettuali (o altro).